

15812/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEZ, V

Dr.ssa Maria Gabriella Conocchiella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 56485 del ruolo generale 2015, vertente

TRA

C.F.:MNGSRA79S65H501T

- PARTE ATTRICE -

CONTRO

in persona del Commissario Straordinario pro-tempore con sede in **Commissario** Straordinario pro-tempore con sede in **Commissario** Straordinario pro-tempore con sede in **Commissario** presso e negli **Commissario Commissario** rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Avv. Giuseppe De Paolo come da mandato in atti;

C.F.:

- parte convenuta -

del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in **Caracte Constante** presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Mantellini che la rappresenta e difende come da mandato in atti C.F.:11210661002

Sulle conclusioni per come trascritte in atti da aversi qui integralmente riportate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti della parte interessata è stata emessa la cartella di pagamento n. 09720140295285413 per euro 632,30 notificata presumibilmente il 03.09.2015 emessa a seguito dei verbali ivi indicati per violazione del codice della strada commesse.

Dr.ssa Maria Gabriella (Chicha)



Avverso tale cartella di pagamento l'odierna parte attrice ha proposto atto di citazione, ex articolo 615 cpc eccependone l'illegittimità e l'infondatezza e chiedendone l'annullamento.

Si costituivano i convenuti contestando integralmente quanto sostenuto e dedotto da parte attrice poiché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e chiedendone l'integrale rigetto.

Sulle conclusioni di cui in premessa, all'udienza del giorno 20.04.2016, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione con contestuale deposito di note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. La cartella impugnata è illegittima sotto vari profili.
- 2. L'articolo 615 cpc prevede che "quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o per valore o per territorio a norma dell'articolo 27 cpc". Pertanto l'opposizione di cui all'oggetto è stata correttamente incoata nei termini di legge.
- 3. Con riferimento all'eccepita prescrizione, risulta dagli atti che le infrazioni al codice della strada sono state commesse da oltre cinque anni. Da tali date è, pertanto, iniziato a decorrere ex novo il termine di prescrizione dei cui all'articolo 28 della Legge n.689/81 che è di cinque anni. Alla data di notifica della cartella esattoriale il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione si era ormai prescritto. Da ciò discende che la cartella impugnata deve essere annullata.
- 4. Tale cartella, è, poi, illegittima per violazione dell'articolo 7 comma 2 della Legge 27.07.2000 n.212. Infatti non reca l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento così come prevede il suddetto articolo 7 della legge 212/2000. La norma in questione, infatti, stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità. il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. La Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n.377 del 09.11.2007, ha precisato in proposito "che l'obbligo imposto ai

Di ssa Maria Gabriella Confederation



Ufficio del Giudice di Parc di Roma

concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Pertanto, in assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento all'interno della cartella, con l'esatto indirizzo, la suddetta cartella deve essere annullata.

- 5. Inoltre, la suddetta cartella è illegittima considerato che è stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge n.689/81. Tali somme riguardante la maggiorazione non sono dovute giacchè la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie; essa infatti riguarda l'ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione (quelle emesse dal Prefetto) e non come nel caso in esame l'ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento.
- 6. Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato crano superiori al 15% e che la maggiorazione del 9% semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse; attualmente infatti, il tasso del 9% annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l'illegittimità della cartella di pagamento (tasso 9%) perché prevede l'onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge. Si procede pertanto ai sensi dell'articolo 1805 II comma codice civile con tutti i consequenziali effetti di legge anche alla luce della sentenza n. 305/13 della S.C. con eventuale danno da liquidarsi in separata sede.
- 7. Sussiste, inoltre, una ulteriore illegittimità riguardante l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa perché non sono stati mai notificati gli atti presupposti verbali di accertamento di violazione ed intimazione a pagare o comunque sono stati notificati irritualmente oppure a persone per cui la notifica è nulla. Manca un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo; infatti non sono mi stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada richiamati nella cartella impugnata. Neanche l'intimazione al pagamento è stata notificata alla parte interessata. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre chiarito che l'emissione, della cartella è illegittima quando non vengono notificati

Dr.ssa Maria Gabriella Congleticka

regolarmente gli atti presupposti; ed,inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all'atto di precetto (Cass. 28.06.2002 n.9498).

- 8. Nel caso in esame, sussiste, poi, una decadenza del diritto di riscossione, non avendo la pubblica amministrazione rispettato il termine di decadenza stabilito dall'articolo 17 DPR n.602/1973 e successive modifiche. Infatti, la suddetta norma, stabilisce che le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza "entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo". Appare allora del tutto evidente la decadenza della possibilità del recupero mediante ruolo di tutte le voci indicate nella cartella. In tal senso Cassazione Sezioni Unite n.562 del 2000, secondo cui deve essere esperito il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc qualora si eccepisca la decadenza del diritto alla riscossione.
- 9. Vi è altresì, una mancanza assoluta di motivazione dal momento che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un'adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. In altri termini non emergono dalla suddetta cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l'Amministrazione ha emesso l'atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli attì presupposti. In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Da ciò discende che la suddetta cartella deve essere annullata anche sotto quest'ultimo profilo.
- 10. Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita.
- 11. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei convenuti in parti uguali riconoscendo pertanto la culpa in vigilando dell' egenticatione, non avendo entrambi ottemperato secondo i criteri di diligenza e correttezza, sia nel richiedere l'iscrizione a ruolo delle somme senza alcun controllo del dovuto se correttamente richiesto e non ancora pagato dall'utente, sia nella corretta alligazione degli atti presupposti nella costituzione del titolo da eseguire e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge ed ex officio da liquidare in favore dell'Avv. Laila Perciballi ex articolo 93 cpc esclusa IVA per come disposto dall'articolo 92 cpc novellato essendo questa riscossa dal cliente e dal professionista versata al fisco nei modi e termini di legge.

Dr.ssa Maria Gabriella Conochiella

P. Q. M.



Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

ACCOGLIE

pagamento nr. motivazione e per gli effetti annulla la cartella di 09720140295285413 impugnata e presuntivamente notificata il 03.09.2015.

Condanna i convenuti in parti uguali al pagamento in favore di della somma di Euro 470,00 di cui Euro 70,00 per spese vive Euro 250,00 per diritti Euro 150,00 per onorari oltre IVA e CPA e TF come per legge in vigore al momento della pubblicazione della presente sentenza da distrarsi ex articolo 93 cpc in favore del procuratore costituito Avv. Laila Perciballi esclusa IVA per come disposto dall'articolo 92 cpc novellato essendo questa riscossa dal cliente e dal professionista versata al fisco nei modi e termini di legge.

Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva come per legge Gludice di Pace

Così deciso in Roma il 21.04.2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma. lì 🕜 Alessandra∕M**is**eria

Di ssa Maria Gabriella Conod

